

della comunità; quegli abitanti siano esenti da ogni fazione e prestazione, e non possano esser tratti a servire come militari fuori del Cadore. Possano eleggersi un capitano e un vicario giurisperito fra i sudditi veneti e approvati dalla Signoria; il consiglio della comunità possa fare e riformare statuti purchè non ledano i diritti sovrani, i quali statuti, nonchè gli antichi, siano sempre osservati, sì in civile che in criminale; ove manchino, si osservi il diritto comune. Le merci vadano in rotolo; si conservano al Cadore tutti i suoi diritti e le sue immunità, come pure tutti i privilegi ecc., concessigli dai patriarchi di Aquileia, purchè non siano contrari all'onore di Venezia. Gli appelli delle sentenze dei giudici locali saranno portati al luogotenente del Friuli; si estendono al Cadore, per due anni, le facilitazioni concesse al Friuli per le merci esportate da Venezia per la via di Treviso. Si accorda il richiamo di tutti gli esuli o banditi, e specialmente di quelli da Sacco, non però di quelli *de Rasinado* (Resinego?), e si accorda piena amnistia per le passate offese contro Venezia. Si accorda un luogo speciale presso S. Francesco della Vigna pel deposito dei legnami dei negozianti cadorini (v. n. 51).

Dato nel palazzo ducale di Venezia.

51. — 1420, ind. XIII, Luglio 31. — c. 40 (38). — Il doge fa sapere che in conformità al disposto dal n. 50 relativamente agli esuli; ad istanza dei procuratori della comunità del Cadore, è revocato il bando a cui erano stati condannati Bartolomeo ed Odorico del fu Nicolò da Sacco *de Melaco* (del Comelico?), sicchè possano ritornare e stare sicuramente in quel distretto.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

52. — 1420, ind. XIII, Agosto 3. — c. 40 (38) t.<sup>o</sup> — Il doge fa sapere che ad istanza dei procuratori del podestà e del comune di Aquileia, accolse quest'ultimo sotto la signoria di Venezia, ed accordò: Che siano conservate allo stesso le sue antiche usanze senza alcuna *angaria*, vista la sua povertà; che possa eleggere in proprio podestà un suddito veneto, approvato dalla Signoria; che vi si esigano i soliti dazi e diritti, devolvendosi allo stato quanto in addietro veniva percepito dal patriarca; la gastaldia della villa d' Aiello; che non possa farsi commercio o mercati nel territorio e per 4 miglia all'ingiro del distretto, ma solo nella città; che il *canovaro* patriarcale sia obbligato a mostrare i suoi conti al detto comune e pagare a questo ciò che gli spetta (v. n. 59).

Dato nel palazzo ducale di Venezia.

53. — 1420, Agosto 6. — c. 35 (33). — Nicolò marchese d'Este risponde a lettere del doge dichiarando di avere ordinato che sia lasciato libero il passo ai mercanti che vanno e vengono pel Po fra la Lombardia e Venezia, e prega la veneta signoria a procurare che quei passanti nulla facciano contro la sicurezza e la tranquillità dei paesi d'esso marchese.

Dato a Migliarino.